



**COMUNE DI TORRITA DI SIENA**



## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

Servizio Attività Produttive – Commercio

Approvato in Consiglio Comunale  
con deliberazione num. 60 del 12 Novembre 2003  
entrato in vigore dal 30 Novembre 2003

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

### **INDICE**

---

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 4 - Commissione comunale consultiva
- Art. 5 - Titolo e figure giuridiche di gestione
- Art. 6 - Condizioni d'esercizio
- Art. 7 - Ambito di validità
- Art. 8 - Servizio integrativo al trasporto di linea

#### **TITOLO II - NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

- Art. 9 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggio con conducente mediante autovettura
- Art. 11 - Bando di concorso
- Art. 12 - Titoli oggetto di valutazione
- Art. 13 - Formazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 - Trasferimento dell'autorizzazione
- Art. 16 - Contrassegni per le autovetture
- Art. 17 - Inizio e sospensione del servizio
- Art. 18 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza
- Art. 19 - Caratteristiche della rimessa
- Art. 20 - Collaborazione alla guida
- Art. 21 - Portatori di handicap
- Art. 22 - Contachilometri
- Art. 23 - Tariffe per noleggio autovettura
- Art. 24 - Sostituzione del veicolo
- Art. 25 - Locazione temporanea dei veicoli

#### **TITOLO III - NOLEGGIO CON AUTOBUS**

- Art. 26 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggio con conducente mediante autobus
- Art. 27 - Requisiti ed ubicazione della rimessa
- Art. 28 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 29 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus
- Art. 30 - Trasferimento dell'autorizzazione

- Art. 31 - Caratteristiche degli autobus
- Art. 32 - Contrassegni degli autobus
- Art. 33 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
- Art. 34 - Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 35 - Inizio e sospensione del servizio con autobus
- Art. 36 - Acquisizione del servizio con autobus
- Art. 37 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

#### **TITOLO IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- Art. 38 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 39 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 40 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 41 - Cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 42 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 43 - Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 44 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza
- Art. 45 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 46 - Reclami
- Art. 47 - Responsabilità

#### **TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO**

- Art. 48 - Idoneità dei mezzi in servizio
- Art. 49 - Sanzioni amministrative

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 50 - Trattamento dei dati personali
- Art. 51 - Norme transitorie e finali

Allegato A: Stemma Comunale

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è uno degli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, a richiesta dei trasportati.
2. L'utente avanza richiesta di una determinata prestazione, a tempo e/o a viaggio, presso la sede del vettore, concordando direttamente con lo stesso l'importo del trasporto.

### **Art. 2 - Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio di rimessa con conducente di autovetture o autobus è svolto con l'impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dal presente regolamento.
2. In particolare la legislazione vigente fa riferimento:
  - a) al D.M. 20.12.1991, n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
  - b) alla Legge 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
  - c) al D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);
  - d) al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento del Codice della Strada);
  - e) D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
  - f) alle Leggi Regionali 06.09.1993, n. 67, 08.02.1994, n. 18 e 31.07.1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto di persone);
  - g) alla Deliberazione C.R. del 01.03.1995, n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti).
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie ed alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

### **Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono avere le caratteristiche definite dagli artt. 85 del D. Lgs. n. 285/1992 e 244, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
2. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (pedane mobili, carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

### **Art. 4 - Commissione Comunale Consultiva**

1. Ai sensi dell'art. 41 della Legge 27 Dicembre 1997, num. 449 nonché dell'art. 96 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, num. 267, con delibera della Giunta Comunale num. 73 adottata nella seduta del 26 Giugno 2001 ed esecutiva a termini di Legge, La Commissione Comunale Consultiva viene soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Area Organizzativa che riveste preminente competenza nella materia.

### **Art. 5 - Titolo e figure giuridiche di gestione**

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I titolari dell'autorizzazione possono:

- essere iscritti nell'Albo delle imprese artigiane, quali titolari di impresa artigiana di trasporto, ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443;
  - essere soci di cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - essere imprenditori che svolgono esclusivamente tale attività.
3. Nei casi di cui al comma 2 con riferimento al noleggio con autovettura, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti organismi, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### **Art. 6 - Condizioni di esercizio**

1. L'autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Per conseguire l'autorizzazione è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, nella quale il veicolo stazioni e sia a disposizione dell'utenza.

#### **Art. 7 - Ambito di validità**

1. L'autorizzazione abilita al servizio di trasporto di per persone su chiamata, anche fuori dell'ambito comunale. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Nessun titolare di autorizzazione rilasciata da altro Comune può stazionare stabilmente sul territorio comunale. Il Comune può operare le verifiche del caso e disporre l'allontanamento di veicoli non autorizzati.

#### **Art. 8 - Servizio integrativo al trasporto di linea**

1. I titolari di autorizzazione, nel rispetto del disposto degli artt. 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992, possono effettuare servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea a favore di cittadini che ne abbiano necessità in giorni ed orari non coperti dal normale servizio di linea del trasporto pubblico locale.
2. Tali servizi possono essere realizzati in regime di convenzione tra il titolare dell'autorizzazione ed il concessionario dei servizi di linea, previo consenso dell'Ente concedente la linea o, in regime di affidamento, dell'Ente istituyente la linea.

### **TITOLO II - NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

#### **Art. 9 - Numero delle autorizzazioni**

1. L'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio (numero di abitanti, presenza di attività produttive e turistiche, di centri di servizio socio - sanitari, culturali, sportivi e ricreativi, livello di offerta del trasporto pubblico), determina il numero delle autorizzazioni da rilasciare, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione e dai rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, di norma ogni tre anni, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del C.R. num. 131 del 01.03.1995.

**Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente mediante autovettura**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
  - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
  - c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 e della L.R. 6.9.1993, n. 67;
  - d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  - e) avere a disposizione una rimessa nel Comune di Torrita di Siena, con adeguata destinazione urbanistica ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
  - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

**Art. 11 - Bando di concorso**

1. Con apposito bando di concorso, da affiggersi all'Albo Pretorio, dandone adeguata pubblicità, il Responsabile di Area rende nota la disponibilità di una o più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
2. Della emanazione del bando di concorso viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per estratto.
3. L'istruttoria delle domande di ammissione sarà esaminata da una apposita Commissione composta da:
  - Responsabile Area competente in materia
  - Segretario Comunale
  - Responsabile Polizia Municipale
4. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il bando di concorso deve contenere:
  - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione;
  - c) i criteri di valutazione dei titoli;
  - d) il termine per la presentazione delle domande;
  - e) lo schema di domanda.
6. Nella domanda, in bollo, il titolare della Ditta ovvero il legale rappresentante della cooperativa o consorzio, deve specificare:
  - a) generalità complete e Codice Fiscale se trattasi di impresa individuale ; se trattasi di consorzio o cooperativa: ragione sociale, sede legale , partita IVA , generalità complete del legale rappresentante;
  - b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773;
  - c) dichiarazione di avere adempiuto all'obbligo dell'istruzione scolastica dei figli e di saper leggere e scrivere (art. 12 T.U.L.P.S.);
  - d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 92 e 123 del T.U.L.P.S.;

- e) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 10, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge 575/65, né che risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 490/94;
  - f) la titolarità o meno di altre autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni;
  - g) il tipo di autovettura che si intende adibire al servizio;
7. Alla domanda sono allegati:
- a) abilitazione professionale ai sensi dell'art. 116, comma 8, del Codice della Strada;
  - b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane - Legge 08.08.1985, n. 443;
  - c) documentazione relativa all'ubicazione della rimessa nel Comune di Torrita di Siena costituita da :
    - planimetrie in scala adeguata
    - titolo di disponibilità ( es. proprietà, locazione, comodato)
    - dichiarazione del proprietario dei locali all'esercizio dell'attività di autonoleggio;
  - d) impegno del titolare della Ditta a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio;
  - e) ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse;
  - f) abilitazione professionale - C.A.P. - per il personale addetto alla guida;
  - g) iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 e artt. 3, 4 e 5 della L.R. n. 67/93.
9. Per le Aziende di nuova istituzione la documentazione di cui al lettera b) del precedente comma può essere sostituita da una riserva di presentazione; la documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma può essere sostituita da formale atto di impegno a dotarsi di idonea rimessa nel Comune di Torrita di Siena, compatibile con lo strumento urbanistico, entro sei mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione.
10. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentato da una cooperativa o da un consorzio, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare le regolare costituzione della consorzio o cooperativa;
  - b) elenco dei soci;
  - c) elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione di cui trattasi;
  - d) autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e specificatamente dallo statuto;
  - e) autocertificazione circa l'abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture.
11. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti:
- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
  - b) elenco dei consorziati;
  - c) tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.

#### **Art. 12 - Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per il noleggio di autovettura con conducente si procede alla valutazione dei seguenti titoli, cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) idoneità professionale	punti 6
b) laurea	punti 5
c) diploma di scuola media superiore	punti 4
d) diploma di scuola media inferiore	punti 2
e) altri titoli (titoli professionali specifici, corsi di qualificazione attinenti al servizio ecc. ), da documentare	1 punto a titolo fino ad un massimo di punti 3
f) conoscenza lingue straniere da documentare attraverso: specifico titolo di studio riconosciuto, oppure attestazione di partecipazione a corsi linguistici effettuati da soggetti riconosciuti; oppure autocertificazione attestante stati , fatti o qualità personali comprovanti la conoscenza della lingua.	2 punto a titolo fino ad un massimo di punti 4
g) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, o in qualità di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida, per semestre fino ad un massimo di 3 anni	punti 1 ad ogni anno
h) periodi di titolarità d'autorizzazione per il noleggio con conducente per semestre e fino ad un massimo di 5 anni	punti 1 ogni anno

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Essere dipendente d'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
4. A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione prioritariamente:
  - anzianità d'età;
  - data di presentazione della domanda.

#### **Art. 13 - Formazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione**

1. La Commissione di Concorso, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande:
  - a) esamina le domande di partecipazione;
  - b) valuta i titoli;
  - c) forma ed approva la graduatoria di merito, e la inoltra al Responsabile di Area
2. Il Responsabile di Area, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, entro trenta giorni dal suo ricevimento, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. Nel provvedimento di assegnazione dovranno essere riportate le indicazioni del tipo e delle caratteristiche per il mezzo da immatricolare per il servizio, nonché l'attestazione della dimostrazione circa la proprietà dello stesso o la disponibilità attraverso locazione finanziaria ovvero contratto di acquisto.
3. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per due anni. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

#### **Art. 14 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Area effettua gli opportuni controlli intesi ad accertare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, con particolare riguardo alla disponibilità di idonea rimessa sul territorio comunale.
2. Nel caso in cui dagli accertamenti risultino eventuali discordanze, è concesso un termine di giorni novanta per la necessaria regolarizzazione. Proroghe al termine precedentemente indicato potranno essere concesse con espressa indicazione per periodo di tempo aggiuntivo non superiore ad ulteriori novanta giorni. Non sono concesse rinnovazioni di proroghe. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la concessione dell'autorizzazione si intende decaduta.
3. Nel caso in cui dagli accertamenti non risultino situazioni discordanti, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile di Area, che ne dà comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata R/R, invitandoli a presentare la documentazione richiesta e a ritirare l'autorizzazione suddetta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, salvo proroghe da concedersi per motivi di comprovata necessità, fino ad un massimo di giorni 180, l'autorizzazione si intende decaduta.
4. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal suo manifestarsi.

#### **Art. 15 - Trasferimento dell'autorizzazione**

1. Il titolare può trasferire l'autorizzazione a persona da lui designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, nei casi in cui:
  - a) abbia ottenuto l'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) abbia raggiunto l'età pensionabile, secondo le disposizioni di Legge vigenti;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. La designazione avviene mediante presentazione al Comune dell'atto, debitamente registrato, dell'avvenuta cessione. Al cedente non potrà essere assegnata altra autorizzazione per concorso pubblico o per volturazione se non dopo cinque anni dal trasferimento del titolo a lui intestato.
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, entro il termine massimo di due anni, o ad altra persona designata dai suddetti eredi. In entrambi i casi, il trasferimento è subordinato al possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

#### **Art. 16 - Contrassegni per le autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
    - "NOLEGGIO";
    - "Comune di Torrita di Siena" e lo stemma come da allegato A
  2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
    - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Torrita di Siena" e "N.C.C.";
    - al centro lo stemma del comune;
    - nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
  3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione.
-

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall'Amministrazione e depositati presso l'ufficio comunale competente.
5. Sui suddetti veicoli sono consentite le apposizioni di scritte o messaggi pubblicitari, conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale dell'Imposta Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni.

**Art. 17 - Inizio e sospensione del servizio**

1. L'assegnatario dell'autorizzazione deve iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Tale termine potrà essere prorogato per altri novanta giorni soltanto nel caso in cui egli non abbia disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.
2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'Ufficio comunale nel termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della stessa.

**Art. 18 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza**

1. Il servizio è offerto all'utente presso la rimessa del vettore e/o presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n. 21/1992. La sosta dei veicoli agli scali d'arrivo e di partenza dei servizi di linea è consentita solo nell'attesa di coloro per i quali sia stato ingaggiato il servizio, che però deve essere stato contrattato preventivamente.
2. L'assegnatario è autorizzato ad offrire il servizio in un locale adibito ad ufficio solo nei casi in cui la rimessa sia situata in località del Comune difficilmente accessibile agli utenti.
3. Il Comune, per garantire un'adeguata informazione, esporrà, in luoghi pubblici, carte comunali riportanti l'elenco dei noleggiatori con relativo numero telefonico, tariffe in vigore e luogo di stazionamento dei veicoli.

**Art. 19 - Caratteristiche della rimessa**

1. I locali adibiti a rimessa devono possedere le caratteristiche disposte dal Regolamento Edilizio Comunale per quelli sede di attività produttive, nei quali sia prevista anche l'accoglienza della clientela.

**Art. 20 - Collaborazione alla guida**

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, come previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n. 21/1992.
2. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale i nominativi di eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, dei dipendenti e dei loro sostituti, al fine di consentire la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale.

**Art. 21 - Portatori di handicap**

1. Il noleggiatore è obbligato a prestare assistenza ai soggetti portatori di handicap.
2. Il trasporto dei supporti necessari alla loro mobilità (carrozze, stampelle, ecc.) non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

**Art. 22 - Contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati; qualora la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, cliente ed Ufficio Comunale ne devono essere informati

**Art. 23 - Tariffe per noleggio con autovettura**

1. I criteri della determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente risultano definiti dal Ministro dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 15.01.1992, n. 21, ovvero secondo le indicazioni del D.M. 20.04.1993. Nuove disposizioni normative nazionali o regionali sono recepite automaticamente, anche senza apportare alcuna modifica al presente regolamento.
2. Sulla base delle procedure di calcolo previste dalla sopra riportata normativa, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
3. L'importo del trasporto è concordato direttamente tra utente e vettore, tenendo conto della tariffa minima e massima. Le tariffe devono essere tenute a disposizione del pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa e/o ufficio.
4. Qualora il trasporto si interrompa per avaria della vettura o per altre cause di forza maggiore, senza che sia possibile al noleggiatore organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.
5. L'Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazioni delle tariffe, richiama gli assegnatari inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al Responsabile dell'Area l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

**Art. 24 - Sostituzione del veicolo**

1. Il titolare può, con l'autorizzazione del Responsabile dell'Area, sostituire il veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Il titolare deve comunicare al Servizio competente gli estremi della vettura sostitutiva, allegando copia dei documenti di omologazione. Sull'autorizzazione d'esercizio deve essere apposta l'annotazione della modifica intervenuta, previa acquisizione in copia del libretto di circolazione del nuovo mezzo con l'apposita annotazione apposta dall'Ufficio della Motorizzazione a seguito della immatricolazione.

**Art. 25 - Locazione temporanea dei veicoli**

1. Il Responsabile dell'Area può autorizzare la locazione temporanea di veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente per sostituire veicoli guasti o che abbiano subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) è consentita solo tra Ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
  - b) il veicolo locato e quello sostituito appartengano entrambi al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 9;
  - c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione ed i trenta giorni nell'arco dell'anno;
  - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere il numero di targa del veicolo guasto e di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

**TITOLO III - NOLEGGIO CON AUTOBUS**

**Art. 26 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggio con conducente mediante autobus**

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991.

2. L' accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all' ottenimento o al rinnovo quinquennale dell' autorizzazione all' esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.
3. Essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

**Art. 27 - Requisiti ed ubicazione della rimessa**

1. L' esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. L' ubicazione della rimessa dovrà essere nel territorio del comune di Torrita di Siena .
3. Le rimesse dovranno essere individuate in locali con adeguata destinazione urbanistica ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

**Art. 28 - Numero delle autorizzazioni**

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell' Amministrazione comunale.

**Art. 29 - Assegnazione e rilascio dell' autorizzazione per autobus**

1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l' esercizio della professione, possono richiedere all' Amministrazione comunale, su istanza in carte legale, l' assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:
  - a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Torrita di Siena;
  - b) dispongano della rimessa di cui all' art. 27;
  - c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal comune di Torrita di Siena ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
  - d) il bilancio d' esercizio relativo all' ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall' art. 5 comma 3 del D.M. 448/91;
  - e) il numero di autorizzazioni richieste ogni anno non superi le seguenti percentuali, arrotondate per difetto:
    - limite del 100% per chi è titolare di una autorizzazione
    - limite del 50% per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni
    - limite del 40% per chi è titolare di un numero superiore a cinque autorizzazioni.
2. Il requisito dell' idoneità professionale, di cui all' art. 6 del D.M. 448/91, conseguito da meno di tre anni, consente il rilascio di una sola autorizzazione.
3. Le imprese che non sono titolari di autorizzazioni del comune di Torrita di Siena ma che già esercitano con titoli rilasciati da altri comuni, fatto salvo il vincolo di cui al comma 2, potranno richiedere per i primi tre anni, una sola nuova autorizzazione per ogni anno.
4. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

**Art. 30 - Trasferimento dell' autorizzazione per autobus**

1. L' autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d' azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d' azienda o di un ramo della stessa.

2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell' autorizzazione d' esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:
  - a) il richiedente sia titolare dell' autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l' esercizio della professione di noleggiatore con autobus.
3. Il trasferimento "*mortis causa*" dell' autorizzazione per l' esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d' idoneità professionale, l' esercizio provvisorio dell' impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.91. Trascorsi diciotto mesi dall' apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l' autorizzazione è revocata.
4. L' Amministrazione comunale dispone il trasferimento del autorizzazione per atto tra vivi o "*mortis causa*" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l' obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all' indicazione dell' eventuale soggetto terzo, diverso dall' erede, a cui volturare l' autorizzazione;
5. Il titolare che abbia trasferito l' autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.
6. L' Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d' intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell' impresa.

#### **Art. 31 - Caratteristiche degli autobus**

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all' ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L' ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all' art. 32, rilasciando apposito nullaosta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell' offerta di trasporto, l' Amministrazione Comunale può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

#### **Art. 32 - Contrassegni per gli autobus**

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all' interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:
  - "Comune di Torrita di Siena" a caratteri neri;
  - lo stemma del Comune (allegato A);
  - il numero della licenza a caratteri neri;
  - "N.C.C." di colore rosso.
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Torrita di Siena" e "N.C.C.";
  - al centro lo stemma del comune (allegato A);
  - nella parte inferiore, il numero dell' autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione.
  4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall'Amministrazione e depositati presso l' ufficio comunale competente.
  5. E' consentita l' apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

#### **Art. 33 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili**

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, l' Amministrazione comunale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:
  - a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di Torrita di Siena;
  - b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;
  - c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
  - d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell' arco dell' anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l' autobus venga impiegato in servizi di linea.
2. L' autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

#### **Art. 34 - Contachilometri e cronotachigrafo**

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

#### **Art. 35 - Inizio e sospensione del servizio con autobus**

1. Nel caso di assegnazione dell' autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell' autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

#### **Art. 36 - Acquisizione del servizio con autobus**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l' acquisizione di servizi mediante sosta su spazi aree pubbliche.
3. L' Amministrazione comunale, sentito il parere delle organizzazioni di categoria interessate, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.

**Art. 37 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea**

1. E' consentito l' impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

**TITOLO IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Art. 38 - Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione ha validità illimitata.
2. La validità è subordinata alla vidimazione comunale entro il mese di Gennaio d'ogni anno, vidimazione che avviene previa verifica della permanenza dei requisiti in base ai quali è avvenuto il rilascio.
3. A tal fine i titolari entro il mese di Dicembre di ogni anno devono presentare al Servizio competente dichiarazione di prosecuzione attività per l'anno successivo, nonché comunicazione per ogni variazione intervenuta.
4. Per la validità dell'autorizzazione il mezzo utilizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada e della normativa in vigore, deve essere soggetto alle revisioni previste, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

**Art. 39 - Sospensione dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile dell'Area può sospendere l'autorizzazione, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente violi:
  - a) le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri;
  - b) le norme fiscali connesse con l'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;
  - d) le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
  - e) la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
  - f) le norme di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Egli, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di sospensione. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
3. Il Responsabile dell'Area dispone sul periodo di sospensione tenendo conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

**Art. 40 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile dell'Area revoca l'autorizzazione quando:
  - a) il titolare perda qualcuno dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale o svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore o trasferisca stabilmente lo stazionamento del veicolo in altro Comune;
  - b) l'attività sia esercitata da chi non sia titolare dell'autorizzazione o con personale privo di regolare contratto di lavoro dipendente;
  - c) non siano rispettati gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidività in violazioni del presente regolamento o il titolare sia incorso in due sospensioni dell'autorizzazione nell'arco di un anno;
  - d) il veicolo, senza autorizzazione, sia adibito su itinerari fissi, con offerta indifferenziata e orari, frequenze e tariffe prestabilite, anche se su tali itinerari non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

- e) il veicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e decoro ed il titolare, entro novanta giorni dalla data di invito del Comune, non abbia ripristinato le suddette condizioni o sostituito il veicolo;
  - f) sia trasportato un numero di passeggeri superiore al limite massimo previsto dalla carta di circolazione;
  - g) il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
  - h) per motivi di pubblico interesse.
2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Egli, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di revoca. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
3. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

#### **Art. 41 - Cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni**

1. E' motivo di impedimento al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento:
- a) aver esercitato in modo continuativo attività di noleggio da rimessa con conducente senza i presupposti e/o le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa;
  - b) essere incorsi in condanne passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. C.P.;
  - c) essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di una precedente autorizzazione sia da parte del Comune di Torrita di Siena sia da parte di altri Comuni;
  - d) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e segg. del R.D. 16.03.1942, n. 267;
  - e) presentare un numero di autisti per il settore di noleggio da rimessa inferiore al numero di autorizzazioni in dotazione complessivamente;
  - f) non rispettare i contratti di lavoro e le norme previdenziali e fiscali.

#### **Art. 42 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile dell'Area dispone la decadenza dell'autorizzazione quando il titolare:
- a) sia privo del requisito di idoneità professionale;
  - b) sia inadempiente agli obblighi di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (art. 3 Legge n. 433/1985) o nel Registro delle Imprese (artt. 2188 e seguenti del Codice Civile);
  - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi o per tre mesi nell'arco di un anno;
  - c) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
  - d) ceda la vettura senza sostituirla o non documenti regolare contratti d'acquisto entro novanta giorni dalla data di cessione;
  - e) muoia e gli eredi non ottemperino a quanto disposto in materia dal presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Area deve emanare il provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento causa della decadenza del titolo o dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza.
3. Per le modalità del procedimento, vale quanto stabilito dall'art. 40, commi 2 e 3.

#### **Art. 43 - Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede, che intendano rinunciare all'autorizzazione, devono presentare all'Ufficio comunale una comunicazione scritta di rinuncia, con allegato l'originale dell'autorizzazione.

**Art. 44 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza**

1. Nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione il Comune non deve alcun indennizzo all'assegnatario o ai suoi aventi causa.

**Art. 45 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) tenere a bordo del veicolo:
    - l'autorizzazione e la copia del regolamento comunale, esibendole a chiunque abbia interesse;
    - il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, indicante numero di targa del veicolo, committente, data di effettuazione del servizio, percorso, e recante la dicitura: "EMESSA REGOLARE FATTURA N. ....". Il foglio di servizio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dovrà essere conservato per almeno due anni;
  - b) esporre in modo ben visibile nel veicolo:
    - contrassegno con nome e stemma del Comune;
    - numero telefonico dell'Ufficio di Polizia Municipale;
    - la tabella di determinazione delle tariffe;
  - c) mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;
  - d) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - e) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali;
  - f) iniziare il servizio contrattato nell'ora e sul posto concordati;
  - g) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso in termini economici per l'utente, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili causa di forza maggiore;
  - h) organizzare, in caso di interruzione del viaggio, il servizio sostitutivo;
  - i) ultimare la corsa, anche qualora sia scaduto il turno di servizio;
  - j) effettuare al termine di ogni servizio il controllo di oggetti dimenticati dai clienti all'interno del veicolo; qualora non possano essere restituiti immediatamente, la loro consegna all'Ufficio di Polizia Municipale dovrà avvenire entro le ventiquattro ore.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
  - a) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
  - b) rifiutare, nei limiti della capienza del veicolo, il trasporto di bagaglio;
  - c) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente e in casi di forza maggiore o di pericolo.

**Art. 46 - Reclami**

1. Reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale o agli organi addetti alla vigilanza, i quali, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile dell'Area sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

**Art. 47 - Responsabilità**

1. Ogni responsabilità per danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è imputabile unicamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

### Art. 48 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all' Art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

### Art. 49 - Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle norme di Legge in materia, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a) con sanzioni amministrative pecuniarie sulla base del procedimento definito con la Legge 24.11.1981, n. 689 e secondo quanto previsto dal T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione o ai suoi aventi causa, nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.
3. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6.9.1993, n.67 chiunque eserciti l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista all' art. 3 della L.R. 06.09.1993, n. 67 e dalla Legge 15.01.1992, n. 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.032,91 ad Euro 5.164,57 .
4. Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 1.032,91.
5. Ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e successive modifiche ed integrazioni, alle violazioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
6. Qualora l'illecito sia commesso dai collaboratori individuati dall'art. 10 della Legge 21/92, l'illecito è contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 50 - Trattamento dei dati personali

1. Nell' adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici dell' Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l' esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
4. E' garantito in ogni caso all' interessato l'esercizio dei diritti di cui all' art. 13 della Legge 675/1996.

**Art. 51 - Norme transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine per l'indizione del pubblico concorso per l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è di sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
2. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti.
3. Il presente regolamento abroga quello precedente ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

***Regolamento Comunale  
per il Servizio di Noleggio da Rimessa con Conducente***

***Allegato A : STEMMMA COMUNALE***

altezza cm 8,00  
larghezza cm 10,00

